

In Milano, in data 21 luglio 2016

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB , UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che:

- nell'ambito dell'appendice a. del Contratto di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo, le Parti con gli accordi 7 ottobre 2015 - così come integrato dalle previsioni del verbale di accordo 17 dicembre 2015 - e 16 dicembre 2015 hanno disciplinato i ruoli, le figure professionali e i relativi percorsi di sviluppo del personale rispettivamente delle Filiali "fisiche" e OnLine appartenenti alla Divisione Banca dei Territori;
- nell'applicazione dei citati accordi è emersa la necessità di specificare ulteriormente alcune previsioni in essi contenute anche in conformità all'accordo 5 luglio 2016 in merito a ruoli, figure professionali e relativi percorsi di sviluppo del personale di Intesa Sanpaolo Group Services;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, che integra le citate intese sottoscritte, modificandone i rispettivi capitoli 5.2 come di seguito riportato.

Capitolo 5.2, modifica del 1° paragrafo:

"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, in via di eccezione, le assenze - escluse quelle retribuite per ferie, permessi per ex festività, PCR, permessi ex lege n. 104/92, permessi per banca delle ore e **"banca del tempo", permessi per gravi patologie (PVG)**, e per astensione obbligatoria per maternità nel limite massimo di 5 mesi - non produrranno effetti in ordine ai tempi stabiliti per il compimento del consolidamento nel limite di 60 giorni nell'arco di 24 mesi."

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN